

**Webinar 12 dicembre 2019**

## ***Le nuove direttive SUAPE della Regione Sardegna***

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Massimo Puggioni e Annalisa Abis, Gloria Loi**

# Domande & Risposte

## **1. Per i Comuni medi o dell'area metropolitana di Cagliari che non hanno istituito formalmente il SUAPE?**

Le direttive regionali SUAPE precisano che "*in nessun caso è possibile disapplicare le disposizioni relative al procedimento unico in considerazione della mancanza di idonee disposizioni organizzative interne*". Pertanto in caso di mancata istituzione formale le relative funzioni continueranno a essere svolte dal SUAP esistente.

## **2. Come mai non sono disponibili le nuove direttive approvata con delibera G.R. del 5.12 c.a.?**

Le direttive sono state regolarmente pubblicate sul portale regionale dopo gli adempimenti necessari.

## **3. La delega è un atto dell'unione. quindi se loro non lo fanno per inerzia bloccano anche a noi?**

La delega è un atto dell'Unione di Comuni in quanto la funzione del SUAPE è posta in capo all'Unione stessa. In assenza di delega il Comune non è legittimato a svolgere le funzioni del SUAPE in quanto la legge le assegna all'Unione di Comuni; ogni eventuale atto compiuto dal Comune sarebbe infatti viziato per incompetenza.

## **4. Se in un'unione ci sono 4 comuni e non istituisce il SUAPE può delegare tutti e quattro (e di fatto non cambia nulla) o deve delegare solo uno dei comuni che svolgerà le funzioni per tutti?**

La delega è possibile secondo le modalità che l'Unione di Comuni può determinare liberamente, per singoli enti o per aggregazioni, purché la competenza territoriale di ogni Comune risulti in capo ad un unico ente.

## **5. Il comune di Buddusò non fa parte di un'unione di comuni ma fa parte di una comunità montana cosa dobbiamo fare?**

La comunità montana è una forma speciale di Unione di Comuni, pertanto vigono le stesse regole.

## **6. Se l'Unione delega nuovamente a tutti i Comuni la funzione, tutto torna come prima?**

In un simile scenario, concretamente ogni Comune svolgerebbe le funzioni del SUAPE relativamente al proprio territorio; per i cittadini e gli operatori nulla cambierebbe, ma giuridicamente il Comune starebbe operando per conto dell'Unione di Comuni, su esplicita delega.

## **7. Visti i tempi strettissimi, è possibile fare una delega e successivamente modificare nuovamente con altra delega o atto?**

La delega può essere rivista tutte le volte che si rendesse necessario.

## **8. Un Comune delegato dalla Sua Unione può a sua volta aderire ad uno sportello di un'altra Unione?**

In un simile caso sarebbe a parer nostro più semplice e lineare che l'Unione deleghi le funzioni del SUAPE relative a quel Comune all'altra Unione che gestisce il SUAPE associato. Nulla osta al doppio passaggio, se ritenuto necessario e opportuno, ma lo sdoppiamento degli atti di delega in assenza di specifiche motivazioni potrebbe risultare un mero aggravio procedurale.

**9. Come si può stabilire che i dati indicati relativi all'ubicazione sono errati?**

Nella pratica possono essere presenti evidenti refusi di battitura, ovvero riferimenti a toponimi non esistenti nel Comune di riferimento, per cui può essere rilevabile un errore nell'indicazione dell'ubicazione.

**10. Se la pratica viene trasmessa tramite Comunica, generava automaticamente una Pec al Suape. Quindi irricevibilità sanabile significa che in ogni caso deve inviare la pratica al SUAPE?**

Allo stato attuale, anche le eventuali pratiche trasmesse contestualmente a Comunica devono essere successivamente caricate sul sistema SUAPE. Nel prossimo futuro sarà sviluppata l'interoperabilità fra i due sistemi informatici, in modo che tale passaggio non sia più necessario.

**11. In caso di richiesta di integrazioni e non regolarizzazione entro i 15 giorni il sistema la dichiara automaticamente irricevibile?**

Il sistema in molti casi individua la mancata compilazione di dati obbligatori o la mancata allegazione di documenti necessari, ed impedisce così l'invio di pratiche che sarebbero dichiarate irricevibili, ma non dichiara irricevibile in automatico alcuna pratica. La dichiarazione di irricevibilità è sempre responsabilità dell'Ufficio, non può avvenire automaticamente.

**12. Decorsi i 15 giorni, qualora i SUAPE non avesse effettuato la verifica formale e la pratica venisse pertanto trasmessa automaticamente agli EETT dalla piattaforma, il SUAPE deve comunque effettuare una verifica "tardiva" sulla pratica" o no?**

La trasmissione automatica da parte del sistema informatico non esime il SUAPE da alcuno degli obblighi connessi ai propri compiti d'ufficio, che devono comunque essere espletati prima possibile.

**13. Cosa s'intende con il termine formalizzare, nel caso si coordinino più amministrazioni?**

In un procedimento in autocertificazione, nel caso siano presenti più amministrazioni competenti per le verifiche, a seguito della proposta di provvedimento prescrittivo o interdittivo da parte di una o più di queste amministrazioni, il SUAPE deve formalizzare, ovvero emettere e notificare all'interessato, il provvedimento prescrittivo o interdittivo vero e proprio.

**14. In caso di trasmissione automatica, l'indizione della conferenza risulterebbe automatica. Come verrà gestita a livello di termine della fase asincrona? (es. semplificata 30 gg oppure ordinaria 105 gg)**

L'indizione della conferenza di servizi non può essere automatica, ma dovrà sempre essere effettuata manualmente dall'operatore SUAPE.

**15. In merito al tacito assenso, come ci dobbiamo comportare con Enti che si rifiutano a oggi di gestire le pratiche all'interno della Piattaforma ma pretendono inoltri delle pratiche via pec o raccomandata?**

Se l'invio della documentazione è effettuato secondo le modalità previste dalla norma regionale, in linea con il disposto dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, la documentazione deve essere data per trasmessa a prescindere dal "rifiuto" di accedere alla piattaforma regionale o dalla pretesa di riceverla secondo una specifica modalità.

**16. Il termine per richiedere la sanzione amministrativa per la mancata o ritardata presentazione dell'agibilità è 15 giorni o 30 giorni? c'è discordanza fra la norma regionale e quella nazionale.**

In Sardegna, in virtù della competenza legislativa esclusiva regionale sancita dallo Statuto Speciale, la

norma regionale in materia edilizia prevale su quella statale; si applica pertanto il termine di 30 giorni introdotto dalla L.R. n. 1/2019.

**17.Cosa succede nel caso di parere tardivo emesso da un'articolazione interna della stessa amministrazione proponente?**

Il punto 11.2.3 delle direttive regionali SUAPE precisa che *“Decorso il termine conclusivo della fase asincrona di cui alla precedente lettera b), i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell'esercizio del potere di autotutela, anche prima dell'adozione del provvedimento finale. Il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela”*.

**18.Qualì sono gli enti non tenuti ad esprimersi?**

In una conferenza di servizi, gli enti competenti sugli endoprocedimenti ai quali si applica il procedimento in autocertificazione (come da tabella allegato B alle direttive SUAPE) non sono tenuti a esprimersi, ma solo a effettuare le verifiche di competenza sulle autocertificazioni rese dall'interessato.

**19.Dopo la seconda determinazione che chiude il procedimento può essere comunque eventualmente, in caso di ravvedimento, provvedere al ritiro in autotutela a seguito di ulteriori osservazioni dell'interessato?**

Certamente, dopo l'emissione della determinazione definitiva trovano applicazione le norme generali in materia di autotutela.

**20.Le determinazioni favorevoli si considerano provvedimenti di accoglimento anche per i procedimenti in C.D.S.A. ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore delle direttive?**

In applicazione del più generale principio di irretroattività della norma, si ritiene che la disposizione sul silenzio assenso di cui al punto 12.5, secondo capoverso delle direttive SUAPE si applichi solo ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore delle direttive stesse.

**21.Qualora il SUAPE dovesse rilasciare un provvedimento favorevole basato sui soli pareri discrezionali (ad esempio UTP RAS e soprintendenza), e successivamente, entro i termini residui per le verifiche delle autocertificazioni l'ufficio edilizia privata dovesse esprimere proposta di parere negativo, come si procede? riapertura del procedimento in CDS? Annullamento dell'atto emesso?**

In una simile eventualità, si procede come descritto al punto 12.7 delle direttive SUAPE.

**22.Come mai il deposito dei calcoli strutturali al GC viene trasmesso come "notifica"?**

Il Genio Civile non ha compiti di verifica relativamente a tali adempimenti, e deve solo essere messo a conoscenza dell'avvenuto deposito.

**23.Per il Comune con più di 27000 abitanti è rimasto l'obbligo?**

La facoltà di istituire il SUAPE comunale è prevista solo per le città medie (con popolazione superiore a 30000 abitanti), per i comuni della città metropolitana di Cagliari e per i comuni delle isole minori.

**24.ASL Olbia si dichiara non competente alle verifiche deroga requisiti igienico sanitari prevista dalla 1/2019 e dal modello agibilità. E' corretto?**

L'art. 7 quater, comma 3 della L.R. n. 23/1985, introdotto dalla L.R. n. 1/2019, prevede che *“La deroga*

*è applicabile purché, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative".* La competenza della ASL è pertanto sancita dalla Legge.

**25.L'ufficio tecnico che riceve la pratica DUA a 30gg, prima del "maturare" dei trenta gg potrebbe dichiarare la DUA inefficace, se le carenze sono tali da non consentire di salvarla in alcun modo?**

E' un'eventualità possibile.

**26.Che durata ha o può avere un eventuale delega dell'unione dei comuni che (ri)attribuisce "temporaneamente" le funzioni SUAPE a un Comune? Potrebbe anche essere una soluzione definitiva, con la quale l'Unione si "libera" del SUAPE a tempo indeterminato?**

La disposizione in questione non prevede alcuna limitazione temporale, e rimette pertanto ogni decisione in merito alle singole Unioni di Comuni.

**27.Per i comuni che non partecipano all'unione dei comuni e non vengano delegati come SUAPE cosa succede dal punto di vista normativo?**

L'art. 7, comma 2, della l.r. 2/2016 prevede che "Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni" fatte salve alcune specifiche esclusioni. Il comma 6 precisa che "i comuni non appartenenti a unioni di comuni costituiscono unioni di comuni ovvero aderiscono ad una unione di comuni già esistente".

La finalità principale della norma è declinata nell'art. 15 e consiste nell'esercizio associato delle funzioni amministrative stabilite dalla legge. Il comma 3, dell'articolo 15, specifica infatti che "In caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, l'Assessore regionale degli enti locali [...] assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo".

La soluzione ottimale e nel pieno rispetto della legge 2/2016 dovrebbe portare il comune di Iglesias al rispetto degli obblighi appena riportati per non andare incontro alla sanzione prevista dal citato articolo 15, comma 3.

Nel permanere della attuale situazione, tuttavia, soccorre il D.P.R. 160/2010, il cui articolo 4, comma 5, che stabilisce che "I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio" perché comunque la funzione amministrativa SUAPE non può rimanere inattuata.

In questo stesso senso depongono le Direttive SUAPE 2019 della Regione Sardegna. L'articolo 4, infatti, da una parte precisa che "In nessun caso è possibile disapplicare le disposizioni relative al procedimento unico in considerazione della mancanza di idonee disposizioni organizzative interne" e, dall'altra, che "Il SUAPE è istituito, di regola, presso le Unioni di Comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016".

**28.Accade spesso che i SUAPE trasmettono all'ente terzo la pratica senza la dovuta verifica formale svolgendo solo il compito di passacarte, per cui l'ente terzo si trova a dover istruire una pratica senza elementi quale moduli o informazioni obbligatori incompleti e/o mancanti. In questo caso l'ente terzo come deve comportarsi?... ovvero, deve chiedere la regolarizzazione della pratica in forma di richiesta integrazioni o può istruire la pratica come se la verifica formale si sia svolta?**

In una simile eventualità, l'ente terzo può richiedere al SUAPE tutti i dati e i documenti integrativi che

ritenga necessari per una compiuta istruttoria. Si tratterebbe comunque di una richiesta di integrazioni e non di regolarizzazione formale.

**29. Il provvedimento interdittivo o prescrittivo il caso di un solo parere può comunque essere emesso dal suape?**

Secondo la L.R. n. 1/2019, in caso di un solo endoprocedimento il provvedimento interdittivo o prescrittivo deve essere emesso direttamente dall'Ente competente. Non si tratta di una mera facoltà ma di una esplicita attribuzione di competenza, che deve pertanto intendersi come obbligatoria.

**30. Nel caso di una sanatoria autocertificata presentata come sanatoria con rilascio di atti espressi dobbiamo invitare l'interessato ad annullare la pratica e ripresentarla con il procedimento corretto?**

Non essendo possibile la correzione del tipo di iter, la pratica deve essere annullata e ripresentata come indicato nel quesito.

**31. In caso di vincolo militare, come dobbiamo comportarci per la chiusura della Conferenza asincrona? ci scrivono che loro per motivi di difesa nazionale hanno a disposizione 90 giorni per il parere.**

L'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 prevede termini ampliati per la fase asincrona della conferenza di servizi *"per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini"*. Non ci pare che la difesa nazionale possa ritenersi ivi ricompresa, pertanto si applicano i termini ordinari stabiliti dalla L.R. n. 24/2016 (30 giorni).

**32. Partendo dal presupposto che, sulle dichiarate a 0 gg, il termine massimo entro il quale si può chiedere di conformare la pratica è per legge non superiore a 18 mesi, avendo proposto nei termini previsti la conformità alla pratica (1° invito a conformare), passati i 18 mesi, e non essendoci memorie e/o integrazioni,.... possiamo comunque proporre un atto interdittivo?**

Occorre premettere che, nel caso in cui sia stata richiesta la conformazione dell'attività mediante un idoneo atto prescrittivo, in caso di mancato adempimento il titolo abilitativo è da considerarsi già decaduto senza necessità di adottare alcun ulteriore provvedimento. Ad ogni modo, gli atti di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies non possono essere emessi oltre 18 mesi dopo la formazione del titolo abilitativo; la norma non prevede eccezioni in caso di precedenti interlocuzioni inviate nei termini.

**33. In riferimento alle sanzioni, come si configura il ritardo dovuto al malfunzionamento della piattaforma? In questo caso la sanzione da chi verrebbe pagata?**

L'ufficio chiamato a rispondere di un risarcimento può sempre fare una chiamata di terzo qualora reputi che ci sia una corresponsabilità altrui e che il ritardo non poteva essere evitato agendo in altro modo.

**34. I comuni della città metropolitana devono adottare un atto formale di istituzione del SUAPE?**

Come qualsiasi ente presso cui viene istituito un ufficio o un servizio, è necessario un atto formale di istituzione. Tuttavia le norme sul procedimento unico devono essere applicate a prescindere dall'assenza di atti formali di istituzione.